

impiegare la forza armata di terra e di mare nel modo in cui gli sembrerà conveniente alla sicurezza ed alla difesa dell'impero (art. 148.<sup>o</sup>).

» Gli ufficiali dell'esercito e della flotta non possono essere privati del loro brevetto che da una sentenza resa dai competenti tribunali (art. 149.<sup>o</sup>).

» Un'ordinanza speciale regolerà l'organizzazione dell'esercito e della marina del Brasile, le promozioni, il soldo e la disciplina (art. 150.<sup>o</sup>).

» *Titolo VII. Dei giudici e delle corti di giustizia.* Il potere giudiziario è indipendente, e sarà composto di giudici e di giurati, i quali saranno adoprati tanto nel civile, come nel criminale, e nel modo determinato dai codici (art. 151.<sup>o</sup>).

» I giurati pronuncieranno sul fatto, ed i giudici applicheranno la legge (art. 152.<sup>o</sup>).

» I giudici saranno di diritto perpetui. Non s'intende però con questo che non possano essere traslocati da un luogo ad un altro, nel tempo e nel modo determinati dalla legge (art. 153.<sup>o</sup>).

» L'imperatore potrà sospenderli per lagnanze portate contr'essi, dopo aver però inteso i giudici medesimi, e prese le necessarie informazioni ed il parere del consiglio di Stato. Gli atti relativi ad affari di quest'indole saranno rinviiati nel loro rispettivo distretto, acciocchè vi si possa procedere secondo le leggi (art. 154.<sup>o</sup>).

» I giudici non potranno perdere il loro posto se non che in forza d'un giudizio (art. 155.<sup>o</sup>).

» Tutti i giudici d'un distretto e gli ufficiali di giustizia sono responsabili degli abusi di potere e delle prevaricazioni cui possono commettere nell'esercizio del loro impiego. Questa responsabilità sarà resa effettiva da una legge regolamentare (art. 156.<sup>o</sup>).

» Ogni cittadino potrà intentare contr'essi un'azione per subornazione, peculato e concussione. Quest'azione potrà essere esercitata per un anno ed un giorno dall'offeso medesimo o da qualunque altro individuo della città, giusta l'ordine legale di procedura (art. 157.<sup>o</sup>).

» Vi saranno nelle provincie dell'impero i tribunali di seconda e di ultima istanza, necessarii alla spedizione degli affari civili de' cittadini (art. 158.<sup>o</sup>).